



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Causa n. [REDACTED] - Decreto del 19 giugno 2025

§ 1. Fatto e svolgimento del procedimento	1
§ 2. Le questioni oggetto d'esame	10
§ 3. L'inidoneità della Dichiarazione Istitutiva a sortire gli effetti di un trust retto dalla legge sammarinese e la sua riqualificazione ai fini della Causa.....	10
§ 4. La competenza della Corte	14
§ 5.- Della istanza di modifica della Dichiarazione Istitutiva.....	16
§ 6. Dispositivo	41

§ 1. Fatto e svolgimento del procedimento

La presente Causa n. [REDACTED] (qui di seguito "Causa") è stata introdotta con ricorso [REDACTED] [REDACTED] (qui di seguito "Ricorso") alla Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari (qui di seguito "Corte"), depositato [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di fiduciario (qui di seguito "Fiduciario" o "Ricorrente") del rapporto denominato [REDACTED] (qui di seguito "Rapporto Fiduciario").

Il Rapporto Fiduciario è stato costituito dalla signora [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di disponente (qui di seguito "Disponente") - la quale ha partecipato all'atto costitutivo attraverso il rappresentante [REDACTED] giusta procura speciale del [REDACTED] [REDACTED], con scrittura privata autenticata nelle firme dal predetto [REDACTED]



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

██████████ nell'esercizio del ministero notarile, ██████████ e registrata a San Marino in data ██████████ (qui di seguito "Dichiarazione Istitutiva").

Ai sensi della clausola 1.21 della Dichiarazione Istitutiva, il Rapporto Fiduciario si afferma regolato dalla Legge 1° marzo 2010 n. 42 (qui di seguito "Legge sul Trust") e dallo *ius commune* in quanto compatibile ed applicabile.

Ai sensi della clausola 11.1 della Dichiarazione Istitutiva, la prima fiduciaria del Rapporto Fiduciario è stata la ██████████ (qui di seguito "Prima Fiduciaria"), domiciliata presso lo stesso studio - menzionato nella autentica delle firme della Dichiarazione Istitutiva - del suddetto ██████████

██████████
Come attestato dalla certificazione del ██████████ estratta dal Registro dei Trust della Repubblica di San Marino e allegata al Ricorso, il ricorrente ██████████ è successivamente subentrato nell'ufficio di fiduciario.

Tra le premesse della Dichiarazione Istitutiva, si legge: "*è intenzione della Disponente affidare stabilmente ad un terzo la gestione di parte del proprio patrimonio. Al fine di far sì che tale gestione prosegua indipendentemente dal sopraggiungere della propria morte, patrimonio con cui la Disponente desidera beneficiare il proprio nipote, ██████████ [...] esonerandolo dagli oneri e dalle incombenze della gestione; la Disponente desidera che tale patrimonio assicuri al nipote una rendita vitalizia e che i beni siano amministrati per soddisfare i bisogni del nipote medesimo, ed amministrati secondo quanto previsto nel presente Instrumentum*".

Ai sensi dell'art. 6 della Dichiarazione Istitutiva, "*beneficiario del Fondo in Trust è, vita natural durante, il signor ██████████*" (6.1); "*il beneficio derivante dal Fondo in Trust al beneficiario ha ad oggetto l'intera sostanza derivante dal Patrimonio in Trust, i suoi proventi od il ricavato di una eventuale liquidazione*" (6.2). "*In caso di decesso del primo beneficiario, il patrimonio di sua spettanza verrà devoluto al*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

secondo beneficiario, che si identifica nella persona di [REDACTED]” (6.3).

“Il secondo beneficiario, nel rispetto della quota a lui attribuita, acquisisce il beneficio con gli stessi diritti riconosciuti al primo beneficiario e alle medesime condizioni a lui imposte, nel momento del decesso di questo” (6.4). “Nel caso in cui alla morte del primo beneficiario, il secondo beneficiario non sia più in vita, o non possa o non voglia accettare, la quota di sua spettanza dovrà essere assegnata ai suoi discendenti in linea retta. Se tali discendenti non esistono, il patrimonio dovrà essere devoluto in beneficenza alla seguente organizzazione no profit: “Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC”...” (6.5).

Il signor [REDACTED] (qui di seguito “Beneficiario”) e la signora [REDACTED] (qui di seguito “Beneficiaria Eventuale”) sono fratello e sorella e, rispetto alla Disponente, nipoti *ex fratre*, come è dato rilevare da estratto [REDACTED] del Servizio Demografico del Comune di Udine prodotto agli atti di causa.

Con missiva denominata “Lettera di istruzioni al Trustee” [REDACTED] (qui di seguito “Lettera”) - coeva, dunque, alla Dichiarazione Istitutiva - indirizzata alla Prima Trustee, la Disponente, dopo aver chiarito che il Trust era stato istituito in favore del Beneficiario e che la Lettera veniva redatta “avvalendosi del diritto assegnatole per legge, di impartire le seguenti specifiche istruzioni al Trustee”, affermava: “Oggetto del Trust e l’assegnazione di una rendita vitalizia a mio nipote [REDACTED] Il Trustee nell’espletamento del proprio incarico dovrà fare fronte ad eventuali particolari esigenze del primo beneficiario facendo sì che lo stesso possa attingere ai fondi del Trust per soddisfare le sue necessità di carattere abitativo, assistenziale e/o di cura” (punto 1); “Il Trustee dovrà pertanto, di volta in volta valutare la reale situazione e provvedere, con senso di responsabilità, a far pervenire quanto necessario a mio nipote [REDACTED] Il Trustee nell’espletamento del proprio compito potrà richiedere eventuali informazioni a [REDACTED] che saprà senz’altro dare le dovute indicazioni per il bene del proprio fratello [REDACTED]” (punto 2). A conclusione della Lettera, la Disponente dichiarava: “Quanto sopra rappresenta la mia volontà con la consapevolezza di aver ben disposto nell’interesse di mio nipote [REDACTED]” (v.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

allegato n. 3 al Ricorso).

Nell'atto introduttivo della Causa, il Ricorrente esponeva che il Beneficiario sarebbe stato "affetto da disabilità psichiche con invalidità del 100%", allegando d'uopo una "Relazione Conclusiva" ex art. 6 dpcm [redacted] (qui di seguito "Relazione ASL"), in virtù della quale l'Ufficio ASL di Milano ne riconosceva l'invalidità civile al 100% con revisione all'anno [redacted].

Nella Relazione ASL si legge che il Beneficiario era affetto da disabilità di tipo esclusivamente psichico che si sostanziavano nella "compromissione delle cap. relazionali scarsa autodeterminazione e necessità di stimolo per scarsa iniziativa". La Relazione ASL attestava, inoltre, che il Beneficiario disponeva di autonomia nelle attività quotidiane e che i "fattori ambientali" non presentavano controindicazioni. Dal punto di vista lavorativo, si legge, il Beneficiario, conseguito il diploma di geometra, aveva lavorato come aiuto-elettricista dal 1998 al 2005 e come operaio al Comune di Milano nonché saltuariamente, negli ultimi anni, ancora come elettricista.

Il Ricorrente asseriva che "a causa della predetta patologia" - in riferimento alle disabilità psichiche attestate dall'Ufficio ASL di Milano nel [redacted] - spesso il Beneficiario invocasse "l'intervento ed il supporto della sorella [...] che lo aiuta e sostiene in diversi tipi di attività e circostanze" (lett. "e" delle premesse del Ricorso).

Il Ricorrente sottolineava che, a norma della clausola 25.1 della Dichiarazione Istitutiva, "Il Trustee non è tenuto agli obblighi di cui all'art. 27, comma II, della Legge 1 marzo 2010 n. 42 per tutta la durata del suo Ufficio".

Ai sensi dell'art. 27, comma 2°, della Legge sul Trust: "Se l'atto istitutivo non dispone diversamente, nel trust per beneficiari il trustee è tenuto a comunicare a ciascun beneficiario titolare di diritti determinati: (a) notizia dell'esistenza del trust, del nominativo e del domicilio del trustee, e delle disposizioni dell'atto istitutivo che prevedono tale diritto; (b) notizia di tutti gli atti o i fatti che modificano o estinguono tale diritto; (c) su richiesta di un tale beneficiario, entro congruo termine, un inventario limitato ai beni in trust rispetto a cui il beneficiario vanta il diritto e la stima del loro



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

valore di mercato commisurata al diritto vantato dal beneficiario”.

Ai sensi dell’art. 27, comma 4°, della Legge sul Trust “L’atto istitutivo, qualora escluda o radicalmente limiti gli obblighi di cui al comma 2, deve assicurare che vi sia sempre un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento”.

In considerazione della assenza nella Dichiarazione Istitutiva delle norme disciplinanti la nomina di un guardiano, come prescritte in materia di trust dalle disposizioni testé menzionate, il Ricorrente chiedeva:

“A. di nominare, anche ai sensi dell’art. 53 comma 4 della Legge 1 marzo 2010 n. 42, un “Guardiano” del Trust legittimato ad agire contro il trustee in caso di suo inadempimento proponendo all’uopo, salvo diversa determinazione da parte di questa Onorevole Corte, [REDACTED]

[REDACTED] per i motivi sopra indicati

B. In ogni caso, si richiede l’autorizzazione di porre a carico del fondo in Trust tutti gli onorari e le spese del presente procedimento” (sottolineatura originale).

Il Ricorrente allegava al Ricorso la “Autodichiarazione” del [REDACTED] in cui la Beneficiaria Eventuale affermava la propria disponibilità a ricoprire l’ufficio di guardiano “a titolo gratuito, anche e soprattutto in considerazione del delicato stato psicologico e dell’attuale stato depressivo di mio fratello [REDACTED]

[REDACTED] La medesima dichiarante aggiungeva, infine, “Tutto ciò anche alla luce della volontà di mia zia, [REDACTED] di costituire un TRUST con la figura del Guardiano”.

Tale presunta volontà della Disponente, tuttavia, non appare sostenuta da alcun riscontro all’interno della documentazione prodotta agli atti di causa.

Il Ricorrente produceva, inoltre, il *curriculum vitae* della Beneficiaria Eventuale, in cui si legge che ella è residente [REDACTED] collabora come interprete con uno studio legale [REDACTED] città a cui



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

ella sarebbe legata, si legge, in virtù delle origini di una parte della sua famiglia, e collabora nelle attività di volontariato del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il [REDACTED] il Ricorrente ha eseguito il versamento delle somme dovute a titolo di diritti di Cancelleria della Corte per Euro 800,00.

Con decreto del [REDACTED] il Presidente della Corte, in considerazione delle complessità della vicenda e delle questioni giuridiche esposte nel Ricorso, ha fissato il compenso del giudice in Euro 6.000,00, autorizzando il Fiduciario a prelevare le somme relative dal fondo oggetto del Rapporto Fiduciario, fatta salva diversa disposizione da adottarsi con provvedimento conclusivo del procedimento, e veniva fissata la prima udienza per l'audizione del Fiduciario. Il [REDACTED] il Ricorrente adempiva all'obbligo di versamento del compenso del giudice presso la Cancelleria della Corte.

In occasione della prima udienza del [REDACTED] (qui di seguito "Prima Udienza"), celebratasi telematicamente, erano presenti il Ricorrente e il suo procuratore e difensore Avv. [REDACTED]. Il Ricorrente, confermata la domanda volta ad ottenere le modifiche della Dichiarazione Istitutiva connesse alla nomina di un guardiano, richiedeva termine per depositare una memoria integrativa atta a chiarire alcune incertezze interpretative del Ricorso emerse nel corso dell'udienza.

Con atto integrativo del [REDACTED] (qui di seguito "Prima Integrazione al Ricorso"), il Ricorrente chiariva che il Ricorso era da intendersi presentato anche ai sensi dell'art. 53, comma 3°, della Legge sul Trust, secondo cui: *"Il trustee è tenuto a chiedere senza indugio all'Autorità Giudiziaria la nomina di un guardiano qualora, per una qualunque ragione, esso manchi o sia venuto a mancare e la Legge richieda che esso vi sia"*.

Il Ricorrente chiedeva, inoltre, di far apportare alla Corte una modifica alla Dichiarazione Istitutiva, consistente nell'aggiunta del seguente nuovo articolo:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

“ART. 38 IL GUARDIANO

38.1 Qualora la Legge prescriva la presenza di un guardiano del Trust ed esso manchi, la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino procede alla nomina di una o più persone a ricoprire l'ufficio di guardiano stabilendone l'eventuale compenso, i poteri ed ogni altra prescrizione ritenuta opportuna e necessaria, fino a tanto che tale situazione perduri.

38.2 Il Guardiano è legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento.”

Il Ricorrente affermava di ritenere necessaria tale domanda anche in considerazione del disposto dell'art. 16 della Dichiarazione Istitutiva ai sensi del quale “*Il Trustee non ha potere di modifica del presente atto istitutivo*”.

Con decreto del [REDACTED] questo giudice fissava udienza di audizione, ai sensi l'art. 12, comma 1°, del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128, per sentire il Fiduciario, il Beneficiario e la Beneficiaria Eventuale.

Con il decreto, si richiedeva, altresì, la produzione in giudizio di documentazione da cui si potesse evincere l'eventuale soggezione del Beneficiario a misure limitative della capacità di agire. Ciò in quanto si riteneva opportuno chiarire, anche alla luce di quanto attestato dalla Relazione ASL, se le condizioni psichiche del Beneficiario avessero dato luogo a tali misure e se le stesse fossero vigenti, con la conseguente esigenza, ai fini di causa, di ascoltare anche i soggetti preposti alla cura dei suoi interessi.

Con atto del [REDACTED] il Ricorrente dichiarava che il Beneficiario aveva sempre goduto della piena capacità di agire, allegando la dichiarazione del [REDACTED] introdotto quale “*legale della famiglia*”, il quale scriveva “*ti comunico in nome e per conto del beneficiario del “Trust [REDACTED] che per lo stesso non è mai stato nominato né un tutore, né un amministratore di sostegno, né un curatore, non essendo una siffatta figura necessaria, in quanto alla sua invalidità è riferibile unicamente alla capacità lavorativa*” (allegato al fascicolo di parte n.12).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

L'assenza di misure limitative era confermata dalla coeva dichiarazione a firma dell'Ufficiale d'Anagrafe Delegato [REDACTED] anch'essa prodotta agli atti di causa (allegato al fascicolo di parte n.13).

Il [REDACTED] veniva celebrata la seconda udienza (qui di seguito "Seconda Udienza") a cui partecipavano, in collegamento telematico, oltre allo scrivente giudice, assistito dalla Segretaria della Corte per la redazione del verbale, il Ricorrente e il suo difensore, il Beneficiario, la Beneficiaria Eventuale nonché [REDACTED] che legittimava la propria presenza in qualità di legale del Beneficiario e della Beneficiaria Eventuale, iscritto all'Ordine degli Avvocati [REDACTED]

Il Beneficiario dichiarava di essere favorevole alla nomina di un guardiano e alla modifica della Dichiarazione Istitutiva, essendosi conformato sul punto ai consigli offertigli in precedenza dalla sorella; affermava che costei si prendeva cura di lui e ammetteva di non comprendere il funzionamento del Rapporto Fiduciario, di non aver mai interloquuto con il Fiduciario ma di aver ricevuto regolarmente distribuzioni dal medesimo senza riscontrare problemi.

La Beneficiaria Eventuale, per parte sua, rinnovava la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di guardiano, dichiarando di non avere interessi economici in conflitto con quelli del fratello e che ciò fosse conforme alla volontà della Disponente. Riferiva di essere solita confrontarsi col fratello solo riguardo alle spese rilevanti di quest'ultimo e di non avere contezza dell'entità del di lui patrimonio personale. Il Beneficiario escludeva il coinvolgimento della sorella nelle proprie scelte economiche personali.

A seguito di discussione, emergeva una proposta di modifica della Dichiarazione Istitutiva condivisa da Ricorrente e beneficiari, al fine di garantire in favore di questi ultimi ampi diritti di informazione circa la gestione del Rapporto Fiduciario.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In tal modo, i due fratelli sarebbero stati messi nelle condizioni di esercitare un controllo effettivo sull'operato del fiduciario. Il dovere di quest'ultimo di tenere al corrente entrambi i beneficiari della conduzione del Rapporto Fiduciario avrebbe, inoltre, favorito il consolidarsi di rapporti diretti tra costoro.

Veniva, dunque, condivisa l'opportunità di prevedere un dovere di nomina, da parte della Corte, di un guardiano indipendente solo in caso di malattia, incapacità o morte della Beneficiaria Eventuale.

Il Ricorrente, infine, si impegnava a integrare le proprie richieste in conformità agli esiti della discussione avvenuta in udienza e riceveva il contatto telefonico del Beneficiario.

Con memoria del [REDACTED] il Ricorrente formulava nuova istanza di modifica della Dichiarazione Istitutiva, proponendo la sostituzione del vigente art. 24 con le disposizioni del seguente tenore:

“ART. 24 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NOMINA DEL GUARDIANO

24.1 Il Trustee è tenuto ad osservare tutti gli obblighi informativi previsti dall'art. 27 comma I della Legge per tutta la durata del suo Ufficio.

24.2 In caso di grave malattia, incapacità o decesso del secondo beneficiario sig.ra [REDACTED] la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino, previo apposito ricorso, procede alla nomina di una o più persone a ricoprire l'ufficio di guardiano stabilendone l'eventuale compenso, i poteri ed ogni altra prescrizione ritenuta opportuna e necessaria.

24.3 Durante tutto il suo Ufficio, il Trustee fornisce ogni informazione e documentazione gli venga richiesta da ciascun Creditore relativa alla consistenza del Fondo in Trust ed alla sua alienazione e può fornire informazioni relative all'adempimento degli altri suoi obblighi o esercizio dei poteri?”.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 2. Le questioni oggetto d'esame

Il ricorso impone la trattazione delle seguenti questioni:

- a) La qualificazione della Dichiarazione Istitutiva ai fini del procedimento;
- b) La sussistenza della competenza della Corte;
- c) La modifica della Dichiarazione Istitutiva.

§ 3. L'inidoneità della Dichiarazione Istitutiva a sortire gli effetti di un trust retto dalla legge sammarinese e la sua riqualificazione ai fini della Causa

Occorre sottolineare che i provvedimenti emessi nelle cause di volontaria giurisdizione, attraverso cui sono esercitati i poteri di supervisione e controllo, non sono idonei a integrare pronunce di accertamento di eventuali cause di invalidità dei negozi che formano oggetto di esame, né sono suscettibili di formare il giudicato.

Le pronunce di accertamento sono, invece, prerogativa della giurisdizione contenziosa e devono rivestire la forma di sentenza.

Ciò, tuttavia, non inibisce lo svolgimento, anche nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, del doveroso scrutinio di validità sui negozi dedotti in giudizio, costituendo esso naturale presupposto per verificare temi quali la competenza della Corte, la legittimazione ad agire ed i presupposti per il provvedimento del giudice (v. Ordinanza 11 marzo 2025, Giudice Andrea Vicari; Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice Andrea Vicari, pag. 16; Ordinanza del 22 marzo 2023, pagg. 21 e 22 Giudice Andrea Vicari).

Risulta chiaro dalle intenzioni espresse dalla Disponente nelle premesse della Dichiarazione Istitutiva, nonché dalla terminologia utilizzata nel regolamento ivi previsto e nella Lettera, che ella avrebbe voluto istituire un trust retto dal diritto sammarinese.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Anche la dinamica delle posizioni giuridiche ivi descritte appare riflettere nella sua essenza quella tipica di un trust.

Nonostante tale esplicita intenzione, la Dichiarazione Istitutiva risulta carente di un elemento essenziale, previsto dalla Legge sul Trust a pena di invalidità.

Ci si riferisce alla mancanza delle disposizioni che garantiscono la presenza di un soggetto a rivestire l'ufficio di guardiano, la quale, nel caso di specie, sarebbe stata obbligatoria *ab origine* della esclusione degli obblighi di comunicazione in favore dei beneficiari. Si legge, infatti, alla clausola 25.1 della Dichiarazione Istitutiva: *“Il Trustee non è tenuto agli obblighi di cui all'art. 27, comma II, della Legge 1 marzo 2010 n. 42 per tutta la durata del suo Ufficio”*.

L'invalidità in parola si fonda sul combinato disposto dei seguenti articoli della Legge sul Trust:

- Art. 10, comma 1°, lett. c)

“Il trust è invalido qualora: [...] nell'atto istitutivo manchino o siano indeterminati i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della Legge”.

- Art. 6, comma 2°, lett. g.ii)

“Gli elementi del trust che devono risultare dall'atto istitutivo sono: [...] g.ii) le regole che assicurino la presenza di un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento quando per qualsiasi ragione non esistano beneficiari e negli altri casi previsti dalla legge”.

- Art. 27, comma 4°

“L'atto istitutivo, qualora escluda o radicalmente limiti gli obblighi di cui al comma 2 deve assicurare che vi sia sempre un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento”.

- all'art. 27, comma 2°

“Se l'atto istitutivo non dispone diversamente, nel trust per beneficiari il trustee è tenuto a comunicare a ciascun beneficiario titolare di diritti determinati: a) notizia dell'esistenza del trust, del nominativo e del



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

domicilio del trustee, e delle disposizioni dell'atto istitutivo che prevedono tale diritto; b) notizia di tutti gli atti o i fatti che modificano o estinguono tale diritto; c) su richiesta di un tale beneficiario, entro congruo termine, un inventario limitato ai beni in trust rispetto a cui il beneficiario vanta il diritto e la stima del loro valore di mercato commisurata al diritto vantato dal beneficiario”.

Ne deriva che la Dichiarazione Istitutiva non è idonea a produrre gli effetti di un trust e, di conseguenza, né la Prima Fiduciaria, inizialmente, né il Ricorrente, poi, sono mai divenuti trustee ai sensi della Legge sul Trust e titolari dei relativi poteri ed obblighi.

La Corte si è espressa più volte sulla mancanza dei requisiti di validità previsti dalla Legge sul Trust, affermando che essa non implica necessariamente che gli atti istitutivi siano privi di ogni effetto ma semplicemente che essi non possano essere ritenuti idonei ad istituire trust ai sensi del diritto sammarinese (v. Ordinanza 11 marzo 2025, Giudice Andrea Vicari, pag. 18).

La Dichiarazione Istitutiva può, dunque, anche senza qualificarsi alla stregua di un trust, ritenersi valida e produttiva di effetti, in quanto il negozio che esprime è suscettibile di dare luogo a un assetto negoziale avente quale effetto quello di porre beni sotto il controllo di un fiduciario nell'interesse di un terzo. Nell'ordinamento sammarinese tale assetto negoziale riflette quello del fedecommesso fiduciario.

Ciò consente di dare una specifica veste giuridica alla Dichiarazione Istitutiva e un effetto consono alle intenzioni della Disponente, che intendeva di fondo assicurare l'amministrazione fiduciaria dei beni che aveva trasferito alla Prima Trustee, a cui è subentrato il Ricorrente, con l'obbligo di distribuirli, nel tempo, al Beneficiario e, eventualmente, alla sorella di quest'ultimo.

Infatti, la Corte ha fatto proprio il principio espresso in sede extragiudiziale dal Magistrato Professor Ferdinando Treggiari secondo cui *“i trust vizati nella forma, piuttosto che nulli, siano in realtà semplicemente sottratti al regime della legge speciale, potendo essi rimanere validi per diritto comune sammarinese, laddove*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

ricadano sotto la sua disciplina sussidiaria. Quanto alle forme e al nome sarebbero negozi distinti dal trust così come regolato dalla legge speciale; ma nella sostanza potrebbero surrogarne la funzione e gli effetti' (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune, Il Trust nella nuova legislazione di San Marino*, Rimini, 2005, p. 53).

Facendo applicazione di quanto sopra esposto al caso di specie, si rileva che il rapporto oggetto del procedimento presenta le seguenti caratteristiche:

- costituito, con un atto scritto *inter vivos*, la Dichiarazione Istitutiva;
- in virtù di tale atto, la Disponente affermava che avrebbe successivamente trasferito *mortis causa* ad un soggetto fiduciario parte dei propri beni.

Evidentemente, la Disponente intendeva configurare una proprietà fiduciaria nell'interesse dei beneficiari e con obblighi di trasferimento a carico del soggetto divenutone titolare (sostanzialmente, un "*nudus minister nudus a commodo sed non a titolo*").

Il Ricorrente non ha prodotto agli atti di causa documenti da cui traspaia la modalità attraverso cui la Disponente ha in concreto dotato il fondo fiduciario. La Dichiarazione Istitutiva esplicita nelle premesse l'intenzione di costei di trasferire i propri beni al fiduciario attraverso testamento. Tuttavia, ciò non le avrebbe precluso di procedere a una dotazione del fondo con atto *inter vivos*.

Quale che sia stata la natura dell'atto di dotazione, il negozio espresso dalla Dichiarazione Istitutiva risulta conforme alla fattispecie di fedecommesso fiduciario, sia esso *inter vivos* o *mortis causa*, prevista dal diritto comune e il Ricorrente può a pieno titolo essere considerato come il relativo fiduciario (per una trattazione delle ragioni relative alla configurazione giuridica della figura in esame, si rinvia alle fonti citate nella Ordinanza 11 marzo 2025, giudice A. Vicari, § 4 e nell'Ordinanza 26 settembre 2024, § 4).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 4. La competenza della Corte

Ai sensi dell'art. 36 della Dichiarazione Istitutiva, “36.1 *ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità oppure agli effetti del Trust oppure alla sua amministrazione oppure ai diritti oppure alle obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Instrumentum è sottoposta esclusivamente al Tribunale della Repubblica di San Marino.* 36.2 *Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina di un trustee o direttive allo stesso è proposto esclusivamente dinanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino.* 36.3 *Qualsiasi riferimento di questo atto al Tribunale è inteso riferito al Tribunale della Repubblica di San Marino*”.

La Dichiarazione Istitutiva allude, dunque, a una attribuzione della competenza in ordine ai procedimenti sia contenziosi sia di volontaria giurisdizione riguardanti i rapporti da essa nascenti, in favore del “Tribunale di San Marino”.

In tal modo, emerge con chiarezza la volontà della Disponente di individuare nel foro sammarinese la sede giurisdizionale competente; non può, tuttavia, ritenersi che ella abbia validamente derogato alla competenza della Corte in favore del Tribunale.

Occorre, infatti, tenere a mente che quella della ripartizione della competenza tra gli organi del potere giudiziario è materia di diritto pubblico e, dunque, essa è sottratta alla autonomia dei privati.

Deve, pertanto, ritenersi esclusa la facoltà della Disponente di individuare, nell'ambito della giurisdizione ordinaria della Repubblica, un organo giudiziario differente rispetto a quello previsto per legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1, la Corte fa parte della giurisdizione ordinaria.

La Corte è stata istituita per svolgere la propria giurisdizione esclusiva in tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall'affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

ordinamento regolati (V. Ordinanza 11 marzo 2025, giudice A. Vicari, § 5; art. 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144).

Come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la materia della competenza giurisdizionale della Corte, con riferimento al fedecommesso *inter vivos*, è regolata dalle medesime norme previste per il trust e, in particolare, dall'art. 5, comma 1°, della Legge sul Trust, ai sensi del quale, *“La giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria in materia di trust sussiste quando il convenuto abbia il domicilio, la residenza, o la sede legale in San Marino o il trust sia amministrato in San Marino o la legge applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino o le parti abbiano convenuto di sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria sammarinese”*.

Nella categoria internazionalprivatistica di “trust” prevista dall'art. 5 della Legge sul Trust rientra anche l'istituto del fedecommesso fiduciario, al quale, come illustrato, può essere ricondotta la Dichiarazione Istitutiva (Corte, Ordinanza 11 marzo 2025, Giudice A. Vicari, p. 31; Corte, Ordinanza 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari, p. 41).

L'art. 36 della Dichiarazione Istitutiva, nella parte in cui afferma di sottoporre le questioni e i rapporti nascenti dal Rapporto Fiduciario al Tribunale di San Marino, deve, dunque, intendersi inidonea a produrre effetti per via della sua contrarietà alle norme di diritto pubblico regolanti il riparto della competenza tra gli organi del potere giudiziario della Repubblica.

Pertanto, nel caso di specie, correttamente il Ricorrente ha adito questa Corte, la quale ha giurisdizione e competenza in quanto il Rapporto Fiduciario configura un fedecommesso fiduciario regolato dal diritto della Repubblica di San Marino ed amministrato dal Ricorrente nella qualità di fiduciario residente nella Repubblica.

Tali elementi attraggono ogni procedimento, contenzioso o di supervisione e controllo inerente al fedecommesso fiduciario, da celebrarsi nell'ordinamento della Repubblica di San Marino, nel



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

perimetro della competenza esclusiva della Corte, ai sensi delle richiamate norme di legge.

In particolare, la Corte ha già in precedenza espresso il principio di diritto secondo cui *“la Corte ha il potere e il dovere di pronunciarsi per tutti i casi e le controversie relative alle vicende che interessano il fedecommesso sia in sede contenziosa [...], che in sede di volontaria giurisdizione”* (Corte, Ordinanza 11 marzo 2025, Giudice A. Vicari, p. 34; v. anche Ordinanza 26 settembre 2024, pp. 33 e ss.).

Nelle medesime occasioni, la Corte ha espressamente riconosciuto la propria competenza a esercitare la giurisdizione volontaria al fine di modificare le dichiarazioni istitutive di fedecommesso e convertirle in validi atti istitutivi di trust soggetti al diritto sammarinese. In questo modo, ha dato attuazione alle autentiche intenzioni dei disponenti, i quali, al momento della costituzione dei relativi rapporti fiduciari, avevano inteso dar vita a trust ma erano incorsi in vizi che ne avevano determinato la inidoneità ad esser qualificati come tali, con conseguente riqualficazione – ai fini dei procedimenti di giurisdizione volontaria in esame – in fedecommissi fiduciari. (Corte, Ordinanza 11 marzo 2025, Giudice A. Vicari § 8; Corte, Ordinanza 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari, § 7).

Per le suesposte ragioni è dato affermare la giurisdizione e competenza della Corte nel presente procedimento.

§ 5.- Della istanza di modifica della Dichiarazione Istitutiva

Con memoria del [REDACTED] il Ricorrente integrava la propria istanza di modifica della Dichiarazione Istitutiva, proponendo la sostituzione dell'art. 24 con le disposizioni del seguente tenore:

“ART. 24 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NOMINA DEL GUARDIANO

24.1 Il Trustee è tenuto ad osservare tutti gli obblighi informativi previsti dall'art. 27 comma I della Legge per tutta la durata del suo Ufficio.

24.2 In caso di grave malattia, incapacità o decesso del secondo beneficiario sig.ra [REDACTED] la Corte



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino, previo apposito ricorso, procede alla nomina di una o più persone a ricoprire l'ufficio di guardiano stabilendone l'eventuale compenso, i poteri ed ogni altra prescrizione ritenuta opportuna e necessaria.

24.3 Durante tutto il suo Ufficio, il Trustee fornisce ogni informazione e documentazione gli venga richiesta da ciascun Creditore relativa alla consistenza del Fondo in Trust ed alla sua alienazione e può fornire informazioni relative all'adempimento degli altri suoi obblighi o esercizio dei poteri”.

La nuova formulazione proposta dal Ricorrente dovrebbe sostituire il disposto oggi vigente dell'art. 24, che qui di seguito si riporta:

“25.1 Il Trustee non è tenuto agli obblighi di cui all'articolo 27, comma II, della Legge 1 marzo 2010 n. 42 per tutta la durata del suo Ufficio.

25.2 Durante tutto il suo Ufficio, il Trustee fornisce ogni informazione e documentazione gli venga richiesta da ciascun Creditore relativa alla consistenza del Fondo in Trust ed alla sua alienazione e può fornire informazioni relative all'adempimento degli altri suoi obblighi o esercizio dei poteri”.

Il Ricorrente proponeva tale modifica al fine di rendere la Dichiarazione Istitutiva completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge sammarinese per la configurabilità di un trust.

Questa Corte ha già avuto modo di valutare l'accoglimento di istanze di modifica di dichiarazioni istitutive che miravano ad istituire trust ma erano prive di alcuni requisiti di formali di validità e, per questo, capaci solo di produrre gli effetti di fedecommissi fiduciari, in quei casi *inter vivos*, al fine di colmare le rispettive lacune (Ordinanza del 26 settembre 2024, Giudice Andrea Vicari; Ordinanza 11 marzo 2025, Giudice A. Vicari).

Sul punto, appare opportuno chiarire che la superiore riqualificazione della Dichiarazione Istitutiva in un fedecommissario *inter vivos*, come si è già avuto modo di spiegare, non attua un accertamento avente ad oggetto la conversione di un negozio invalido, la quale potrebbe essere decisa solo attraverso



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

sentenza in esito ad un giudizio contenzioso. In virtù di tale sforzo ermeneutico, è stata, invece, definita in modo positivo una verifica sugli effetti giuridici, sul piano squisitamente interno al procedimento, che la “situazione affidante” derivata dalla Dichiarazione Istitutiva è comunque idonea a sortire, al di là della sua inadeguatezza a dar luogo a un trust.

In altri termini, la riqualificazione ha costituito esclusivamente l'istante logico strumentale alla verifica della legittimazione a ricorrere del Ricorrente e della giurisdizione e competenza della Corte oltre che dei presupposti per la concessione dei suoi provvedimenti.

Ciò non toglie, ovviamente, che la Dichiarazione Istitutiva possa aver sortito gli effetti di un fedecommesso *inter vivos*, anche prima e al di fuori del presente procedimento, e che gli interessati possano agire per far valere gli stessi nelle opportune sedi.

La qualificazione in questione, tuttavia, per quanto spieghi, in concreto, effetti simili a quelli di un trust può certamente creare difficoltà operative, specie nei rapporti con i terzi con cui il fiduciario dovesse venire in contatto; costoro difficilmente potrebbero riconoscere l'istituto del fedecommesso fiduciario *inter vivos* dietro una Dichiarazione Istitutiva che ha tutte le apparenze di un atto istitutivo di trust ma risulta privo di elementi di validità, con ovvie conseguenze in termini di difficoltà in qualsiasi transazione economica. Si aggiunga che i riferimenti normativi menzionati all'interno della Dichiarazione Istitutiva riguardano esattamente la Legge sul Trust.

Pertanto, risulta opportuno integrare i requisiti della Dichiarazione Istitutiva necessari affinché essa possa qualificarsi come un atto istitutivo di trust, in funzione della maggiore certezza e di una più agevole gestione dei rapporti con i terzi.

La modifica è altresì diretta a perseguire più efficacemente gli scopi in vista dei quali la Disponente aveva posto in essere la Dichiarazione Istitutiva, tra i quali vi è certamente - dato il tenore letterale dei documenti da costei sottoscritti - il perseguimento dell'interesse del Beneficiario attraverso



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

il ricorso specifico all'istituto del trust.

Inoltre, la modifica non comporta pregiudizio per i diritti patrimoniali del Beneficiario e della Beneficiaria Eventuale, i quali hanno peraltro dichiarato, nel corso della Seconda Udienza, di condividere la richiesta del Ricorrente, acconsentendo alla modifica.

Occorre, dunque, esaminare più nel dettaglio l'opportunità delle modifiche proposte.

Come si avrà modo di osservare, l'evoluzione delle istanze formulate dal Ricorrente restituisce il profilo di un processo di progressiva acquisizione di consapevolezza rispetto alla concreta articolazione del contesto umano, sociale ed economico in cui il Rapporto Fiduciario è calato, maturato in un contesto dialogico attivamente guidato da questa Corte.

Un processo nel quale hanno preso parte, in modo costruttivo e convergente, non soltanto il Ricorrente, ma anche il Beneficiario e la Beneficiaria Eventuale.

Attraverso questa dinamica, la Corte ha accompagnato le parti verso una soluzione che appare oggi condivisa e coerente tanto con la volontà originaria della Disponente quanto con le peculiarità dei rapporti coinvolti, all'insegna della corretta gestione del nascente trust.

Con l'atto introduttivo della Causa, il Ricorrente chiedeva *“di nominare, anche ai sensi dell'art. 53 comma 4 della Legge 1 marzo 2010 n. 42, un “Guardiano” del Trust legittimato ad agire contro il trustee in caso di suo inadempimento proponendo all'uopo, salvo diversa determinazione da parte di questa Onorevole Corte,* [REDACTED]

[REDACTED].”

Nel corso della prima udienza del [REDACTED] questo giudice segnalava al Ricorrente le lacune della Dichiarazione Istitutiva che ne impedivano la qualificazione in termini di trust retto dal diritto sammarinese.

La mera nomina da parte della Corte di un soggetto nel ruolo di guardiano, infatti, non avrebbe potuto sanare l'invalidità della Dichiarazione Istitutiva quale atto istitutivo di trust, per via della carenza



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

nella stessa di una espressa disposizione di carattere generale che ne garantisce la presenza nei casi richiesti dalla legge.

Il Ricorrente, preso atto di tali criticità, con la Prima Integrazione al Ricorso, chiedeva alla Corte l'aggiunta nel dettato della Dichiarazione Istitutiva del seguente articolo sotto la numerazione "38" e rubricato "Il Guardiano":

"38.1 Qualora la Legge prescriva la presenza di un guardiano del Trust ed esso manchi, la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino procede alla nomina di una o più persone a ricoprire l'ufficio di guardiano stabilendone l'eventuale compenso, i poteri ed ogni altra prescrizione ritenuta opportuna e necessaria, fino a tanto che tale situazione perduri.

38.2 Il Guardiano è legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento".

L'adozione della modifica avrebbe reso riconducibile la fattispecie nell'alveo del trust retto dalla legge sammarinese.

Se la modifica fosse stata adottata, contestualmente all'introduzione delle disposizioni in questione, la Corte avrebbe dovuto altresì nominare un guardiano, per via della assenza degli obblighi informativi in favore dei beneficiari ai sensi dell'art. 27, comma 2°, della Legge sul Trust.

Tuttavia, come emerge dalla documentazione agli atti, la Disponente non aveva contemplato l'intervento, nelle dinamiche del negozio in oggetto, di soggetti diversi rispetto al soggetto investito che aveva individuato come trustee e ai due fratelli [REDACTED] quali beneficiari in successione.

Non risulta confortata da alcuna evidenza, peraltro, l'affermazione della Beneficiaria Eventuale, secondo cui la Disponente avrebbe inteso istituire "un trust con la figura del Guardiano" (v. "Autodichiarazione" del 30 settembre 2024).

Il Ricorrente aveva, con il suo ricorso, chiesto originariamente la nomina della Beneficiaria Eventuale quale guardiano.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Vi erano tuttavia ragioni che inducevano questa Corte a nutrire riserve circa l'opportunità di tale soluzione.

Sul piano dell'opportunità non poteva trascurarsi il fatto che la Beneficiaria Eventuale fosse portatrice di interessi astrattamente suscettibili di porsi in conflitto con quelli del fratello, la cui protezione rappresentava, come si è visto, lo scopo ultimo dell'intero disegno predisposto dalla Disponente.

Non si intendeva mettere in dubbio la sincera disponibilità manifestata dalla Beneficiaria Eventuale ad assumere l'ufficio di guardiano, né la sua evidente inclinazione solidale nei confronti del fratello; questa Corte è tuttavia tenuta a considerare, nella scelta dei soggetti chiamati a rivestire uffici di diritto privato, anche profili di opportunità legati a potenziali situazioni di conflitto d'interessi, da valutarsi in chiave astratta e prospettica.

La Beneficiaria Eventuale risulta dunque, in astratto, portatrice di un interesse economico alla minore consumazione del fondo in trust durante la vita del fratello, giacché, qualora gli sopravvivesse, avrebbe accesso a una quota tanto più ampia di beni quanto minore ne sia stato l'impiego o la distribuzione in favore di costui.

Considerato che, nel caso di specie, il Beneficiario non disponeva di alcun diritto a ricevere informazioni sull'amministrazione del fondo, il guardiano sarebbe risultato quale unico soggetto ammesso ad accedervi, abilitato a vigilare sull'attività del fiduciario e nelle condizioni di ad agire contro quest'ultimo sulla base delle informazioni assunte.

In tale contesto, non appariva opportuno affidare tale funzione a un soggetto, quale la Beneficiaria Eventuale, che – per effetto della propria peculiare posizione – avrebbe potuto ipoteticamente trarre un vantaggio da un atteggiamento di inerzia o di contenuta operatività da parte del trustee.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Essendo quello del guardiano un ufficio di diritto privato che, come il trustee, è preposto alla tutela di interessi altrui, la nomina giudiziale deve assicurare che il soggetto individuato dal giudice non manifesti al momento della nomina conflitti di interessi.

Un atteggiamento imparziale nei confronti dei beneficiari e l'assenza di interessi personali, anche solo potenzialmente interferenti con quelli coinvolti nel trust, devono essere considerati dal giudice come criteri rilevanti nella scelta del guardiano, in quanto costituiscono elementi che propiziano un'assunzione serena dell'ufficio e un suo esercizio diligente e in buona fede.

L'art. 52, comma 3°, della Legge sul Trust stabilisce, in via generale, che *“il guardiano adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all'ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia”* e che, qualora il guardiano possieda competenze professionali, *“la diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale dell'attività esercitata”*.

Questa norma attribuisce alla buona fede e alla diligenza due funzioni distinte. Da un lato, quando si riferisce all'adempimento degli obblighi inerenti all'ufficio, esse operano come criteri valutativi *ex post*, idonei a misurare la correttezza della condotta del guardiano rispetto ai doveri che su di lui gravano in forza della legge o dell'atto istitutivo. Dall'altro lato, quando la disposizione si riferisce all'esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, essa attribuisce a buona fede e diligenza la natura di obblighi generali e primari di condotta, che permeano l'intero agire del guardiano e ne orientano l'uso discrezionale delle attribuzioni.

A sostegno di questa lettura, si è affermato in giurisprudenza che, *“nell'esercizio dei poteri del guardiano, sia la buona fede che la diligenza costituiscono veri e propri obblighi di condotta, autonomi e generali rispetto a tutti gli altri previsti dalla legge o dall'atto istitutivo”*. Analogamente a quanto affermato per l'ufficio del trustee, *“questi obblighi costituiscono il nocciolo minimo e fondamentale dell'ufficio [...], tanto da non essere derogabili dall'autonomia privata, al contrario di quanto può avvenire con riferimento ad altri specifici obblighi che la Legge prevede*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

in maniera derogabile” (Ordinanza 21 dicembre 2023, Giudice A. Vicari).

Tali doveri implicano l’obbligo, per il guardiano, di agire razionalmente e ragionevolmente, evitando scelte arbitrarie e assicurando una supervisione funzionale alla corretta amministrazione del trust (Ordinanza 21 dicembre 2023, Giudice A. Vicari).

La Legge è, infatti, inequivoca nel considerare sempre il guardiano come il titolare di un ufficio di diritto privato. L’art. 52 della Legge è rubricato “ufficio di guardiano”.

Il legislatore sammarinese definisce il “guardiano” come “*il soggetto che esercita il controllo sull’operato del trustee o le altre attribuzioni demandategli dall’atto istitutivo*” (art. 1, comma 1°, lettera k) della Legge sul Trust).

Dunque, da una parte il legislatore ha riservato al guardiano un ruolo di controllo sull’operato del trustee mentre, dall’altra, ha ricompreso nel suo ruolo l’esercizio di “attribuzioni” che trovano il loro fondamento in un atto negoziale del disponente.

Il controllo sull’operato del trustee si esplica tramite l’esercizio del diritto di informazione (art. 27, comma 1° della Legge sul Trust) e di ispezione del libro degli eventi (art. 28, comma 4°) e del diritto di azione contro il trustee (artt. 42, comma 1°; 5, comma 2°, lettera f.ii) e lettera g.ii); 27, comma 3°) o i suoi delegati (art. 34, comma 8°).

Le altre attribuzioni demandabili al guardiano sono quelle previste dall’art. 52, comma 5° della Legge sul Trust, il quale prevede che “*l’atto istitutivo può conferire al guardiano taluni poteri, tra cui il potere di:*

- a) *nominare un nuovo trustee o di aggiungerne a quelli esistenti;*
- b) *nominare un nuovo guardiano, eventualmente in aggiunta rispetto a sé;*
- c) *revocare il trustee dall’ufficio;*
- d) *disporre il veto sull’esercizio di alcuni poteri del trustee;*
- e) *aggiungere o escludere beneficiari;*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- f) *modificare la legge regolatrice del trust;*
- g) *verificare il rendiconto del trust*'.

Il comma 2° dell'art. 52 della Legge sul Trust aggiunge espressamente che, in ogni caso, l'esercizio di questi poteri *“non conferisce al guardiano l'ufficio di trustee”*.

Questa disposizione conferma che i poteri attribuibili al guardiano ai sensi dell'art. 52, comma 5°, da una parte, non costituiscono poteri direttamente esercitabili sui beni in trust (escludendo che siano sostitutivi di quelli del trustee) mentre, dall'altra, chiarisce che questi non gli consentono di comportarsi come un trustee, oltre a non addossargli le responsabilità di costui.

Ad impedire che il guardiano possa esercitare i propri poteri in modo arbitrario o secondo le volontà di disponenti o beneficiari per imporre al trustee di adottare decisioni particolari depongono anche i sopra richiamati doveri di diligenza e buona fede che per legge gravano su tale ufficio.

Anche quando il guardiano sia escluso, per espressa disposizione dell'atto istitutivo, dall'obbligo di curare esclusivamente interessi altrui, potendo, ad esempio, trarre vantaggi come beneficiario dall'esercizio dei propri poteri come guardiano, tuttavia, quest'opzione non permette al medesimo di esercitare i propri poteri liberamente, senza diligenza e buona fede, per finalità estranee alla corretta amministrazione del trust.

Infatti, egli è sempre e comunque tenuto ad agire con diligenza e buona fede ai sensi dell'art. 52, comma 3, della Legge, questo al fine di assicurare la corretta amministrazione del trust.

Per questo, il legislatore ha sempre qualificato il guardiano come titolare di un ufficio di diritto privato.

La natura di ufficio di diritto privato del guardiano è confermata dal fatto che costui è sottoposto al controllo ed alla supervisione della Corte, così come accade per il trustee.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2°, della Legge sul Trust il trustee, un beneficiario, il guardiano, così



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

come qualsiasi interessato, possono rivolgere un'istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine:

- “a) all'adempimento di un obbligo o all'esercizio di un potere dell'ufficio [...] di guardiano;*
- b) alla sostituzione [...] del guardiano che ha commesso una violazione della legge; dell'atto istitutivo o per ragioni di opportunità [...];*
- c) alla nomina [...] di un nuovo o ulteriore guardiano.”*

Tale norma sottopone sempre il guardiano al controllo e supervisione giudiziaria, senza alcuna eccezione. La sottoposizione a tale controllo conferma che il guardiano è deputato a tutelare non solo gli interessi privati dei beneficiari, ma anche gli interessi generali e pubblici legati alla corretta amministrazione del trust. Alla tutela di questi interessi è preposta, infatti, la volontaria giurisdizione nell'ambito della quale si svolge tale controllo e supervisione.

“L'oggetto della volontaria giurisdizione non riguarda la sola cura di interessi privati, ma è estesa alla tutela di interessi generali, pubblici e superindividuali legati all'integrità dei beni in trust ed alla corretta amministrazione dei rapporti di trust. Ciò è dimostrato anche dal fatto che la Corte può esercitare il potere generale di controllo e supervisione previsto dall'art. 53, comma 1°, anche d'ufficio e, ove agisca su ricorso, legittimato a proporlo non soltanto è il “trustee, un beneficiario, un guardiano” ma anche un “qualsiasi interessato. [...]”. Il giudice, pur potendo operare a vantaggio di alcuni interessi privati coinvolti nei rapporti di trust e dovendo prendere in considerazione anche questi, esplica però una funzione che si specifica in relazioni ad esigenze che, oggettivamente, rilevano sul piano dell'ordine pubblico e della tutela di interessi pubblici e superindividuali. [...] La volontaria giurisdizione tutela gli interessi privati, pubblici e superindividuali collegati al trust assicurando che i beni in trust vengano amministrati correttamente, ragionevolmente ed utilmente al fine di attuare le finalità del trust e che ciò avvenga nel rispetto della legge e dell'atto istitutivo. È la corretta amministrazione del trust che impedisce la lesione degli interessi pubblici, privati e superindividuali da questo direttamente o indirettamente dipendenti?”

(Ordinanza, 21 dicembre 2023, Giudice A. Vicari).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Se questi principi regolano l'agire del guardiano, essi impongono altresì un'attenta considerazione della sua posizione iniziale da chi è investito del potere di nominarlo.

Da questa prospettiva, si impone una distinzione tra la posizione del disponente che nomina il guardiano contestualmente all'atto istitutivo, da un lato, e quella della Corte o del titolare di un ufficio soggetto agli obblighi di buona fede e diligenza nella propria azione nell'interesse altrui - ad esempio il guardiano uscente -, dall'altro.

Quando è il disponente a procedere alla nomina, contestualmente alla istituzione de trust, egli ha certamente ampia libertà di scelta: nulla gli vieterebbe di designare consapevolmente soggetti la cui situazione personale o familiare sia astrattamente idonea a generare conflitti d'interesse, confidando che l'obbligo legale di agire secondo buona fede e diligenza varrà a contenere ogni deviazione dall'interesse del trust. In tali casi, la vigilanza sull'operato del guardiano si esplicherà *a posteriori*, potendo eventualmente dar luogo alla sua rimozione in caso di inadempimento da parte del soggetto investito di tale potere o della Corte, ai sensi dell'art. 53, comma 2° lettera b), della Legge sul Trust.

Diversamente, quando la nomina è demandata al giudice o al titolare di un ufficio soggetto agli obblighi di buona fede e diligenza nella propria azione nell'interesse altrui, il parametro valutativo deve essere più stringente.

Costoro non possono prescindere dalla verifica della compatibilità tra il profilo del soggetto da designare e le esigenze dell'ufficio: la scelta deve ricadere su chi sia, sin dall'origine, quanto più libero da interessi, anche soltanto eventuali, che possano astrattamente compromettere il corretto svolgimento dell'ufficio.

In questi casi, l'esercizio del potere di nomina deve derivare da una scelta ragionata volta ad assicurare, sin dal principio, le condizioni più adatte allo svolgimento dell'ufficio che la legge riconosce nel guardiano, come presidio dell'equilibrio e dell'interesse di rango pubblico alla corretta



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

amministrazione del trust.

Accantonata la proposta di nomina della Beneficiaria Eventuale quale guardiano, questa Corte ricercava una soluzione alternativa sulla base delle intenzioni della Disponente come desumibili dalla documentazione agli atti di Causa.

Si osservava come la Disponente avesse offerto nella Lettera, coeva alla Dichiarazione Istitutiva, un'indicazione certa e non trascurabile che, da un lato, valorizzava il ruolo della nipote nell'ambito del progetto, preservandola da un coinvolgimento diretto in funzioni di natura fiduciaria, e, dall'altro, propiziava l'instaurazione di un rapporto diretto tra il fiduciario e il Beneficiario.

La Disponente, invero, auspicava che il fiduciario modulasse i propri interventi eccezionali, ulteriori rispetto alle prestazioni periodiche, valutando direttamente le esigenze del Beneficiario, potendo eventualmente rivolgersi, in via sussidiaria, alla Seconda Beneficiaria per acquisire maggiori informazioni sulle condizioni del fratello.

Il Beneficiario risultava, infatti, pienamente capace di agire e nulla appariva precludere un suo maggiore e attivo coinvolgimento nei rapporti con il fiduciario.

Nel corso della Seconda Udienza, questo giudice ascoltava il Beneficiario, il quale partecipava serenamente all'interlocuzione dimostrando di comprendere le domande e formulando adeguate risposte. Richiesto, dinanzi alla sorella, affermava di provvedere personalmente alle proprie spese quotidiane, di guidare un proprio autoveicolo ma di non comprendere a fondo come funzionasse un trust e di non essere mai entrato in contatto con il Fiduciario, da cui si limitava a ricevere regolarmente periodiche distribuzioni in danaro. Affermava, inoltre, di potere fidare sulla assistenza della sorella ma che l'ausilio di costei non si era mai sostanziato in un necessario coinvolgimento nelle proprie scelte economiche personali.

La Beneficiaria Eventuale confermava di prestare la propria assistenza al Beneficiario soltanto in



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

riferimento alle “grandi spese” e “non le spese di vita ordinaria” e di non conoscere neppure l’entità del patrimonio personale del fratello.

Ciò che emergeva dalla audizione era una generale disponibilità alla collaborazione della Beneficiaria Eventuale, in un quadro di autosufficienza del Beneficiario nella propria vita economica e sociale quotidiana.

Ciò, unito alla circostanza della distanza fisica tra il Beneficiario, residente in provincia [REDACTED] e la Beneficiaria Eventuale, residente [REDACTED], portava questo giudice a ritenere non necessaria una costante intermediazione della Beneficiaria nei rapporti ordinari tra il fiduciario e il fratello.

Si riteneva, infatti, opportuno favorire l’instaurazione di un rapporto diretto tra il Ricorrente e il Beneficiario, affinché quest’ultimo, in futuro, sia nelle condizioni di rivolgersi liberamente al primo ogniqualvolta emergano esigenze ritenute meritevoli di un intervento supplementare.

In ogni caso, per facilitare l’interlocuzione tra i due soggetti, appariva opportuno che il Trustee rendesse edotto il Beneficiario di ogni informazione riguardante la gestione del patrimonio affidatogli.

Non poteva essere, tuttavia, sottovalutato il fatto che il Beneficiario, pur titolare di piena capacità di agire, avesse ammesso di non comprendere le dinamiche di un trust e di fidare sull’ausilio della sorella per le scelte di maggiore rilievo economico. Tale ammissione doveva essere posta a sistema con le indicazioni contenute nella Lettera in cui la Disponente adombrava la possibilità per il Fiduciario di “richiedere eventuali informazioni a [REDACTED] che saprà senz’altro dare le dovute indicazioni per il bene del proprio fratello [REDACTED]”.

La funzione della Beneficiaria Eventuale fino alla morte del fratello, secondo il disegno della Disponente, sarebbe dunque stata quella di persona di riferimento del fiduciario ogni qualvolta questi avesse avuto bisogno di conseguire un quadro più esaustivo circa le condizioni del Beneficiario.

In termini generali, il trustee che, ai fini dell’esercizio del proprio ufficio, abbia la necessità di



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

valutare le condizioni personali, sociali o economiche di un beneficiario, ben può valersi delle informazioni che gli giungano dai soggetti più prossimi a costui, come ad esempio i familiari, i conviventi oppure coloro che siano preposti alla sua cura e assistenza quotidiana, salvo che non vi siano espresse disposizioni contrarie nell'atto istitutivo oppure ragioni di prudenza e opportunità lo sconsiglino.

Appare evidente che la necessità di confronto con soggetti terzi emerga soprattutto quando il beneficiario, anche per circostanze transeunti, versi in una condizione di fragilità o sia bisognoso di assistenza o, ancora, sia incapace, e il trustee non sia in grado di avere percezione completa e diretta delle sue condizioni e bisogni.

Rientra, appunto, nel dovere di diligenza del trustee, di cui al citato art. 20 della Legge sul Trust, il prodigarsi nel modo più efficace per avere contezza delle circostanze che connotano la vita del beneficiario e che potrebbero condizionare scelte rilevanti circa l'esercizio dei poteri gestionali o dispositivi in suo favore.

Ove le circostanze lo rendano possibile e opportuno, è sempre auspicabile che il trustee consegua una percezione "di prima mano" della situazione in cui versa il beneficiario, attraverso interlocuzioni dirette con costui. Quando ciò non sia possibile o gli elementi così raccolti non appaiano ragionevolmente sufficienti, le informazioni ottenibili dai soggetti dell'*entourage* del beneficiario potrebbero senza dubbio dimostrarsi utili.

In questi casi, è necessario prestare particolare attenzione, in quanto tali informazioni "di seconda mano" difficilmente possono essere ritenute idonee, da sole, ad esaurire lo sforzo di diligenza che il fiduciario deve approfondire nel formarsi un quadro completo delle condizioni del beneficiario e, il più delle volte, è opportuno che esse vengano confortate da ulteriori riscontri diretti o attraverso fonti e documenti ufficiali.

Se, come affermato da questa Corte, con riferimento all'esercizio dei poteri, *«Il trustee può violare*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

l'obbligo di diligenza a cui è tenuto anche nel momento in cui assume la decisione di esercitare o non esercitare i propri poteri, determinandosi al loro esercizio o al rimanere inerte in modo irragionevole alla luce delle circostanze del caso» (Ordinanza 21 dicembre 2023, Giudice A. Vicari), analogamente l'inerzia del trustee che, in modo irrazionale, arrestasse a propria ricerca al primo suggerimento pervenuto da terzi, incorrerebbe in una violazione dei doveri di diligenza, per non aver completato, ove possibile e opportuno, una attività dovuta prodromica all'esercizio consapevole di un potere.

Il trustee è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie per disporre di una rappresentazione quanto più possibile corretta e adeguata dei fatti rilevanti per orientare ragionevolmente l'esercizio delle proprie funzioni.

Costituiscono, invero, *ius receptum* i principi di diritto espressi da questa Corte, a mente dei quali «*La ragionevolezza è un limite oltre il quale il comportamento del trustee non può essere qualificato come diligente, in quanto il suo superamento rende ingiustificabili le sue azioni» e «Il trustee non può compiere operazioni irrazionali ed avventate, di pura sorte o azzardate, prevedibilmente rischiose ed imprudenti, e non può superare i limiti fissati da quella ragionevolezza che deve connotare la discrezionalità di colui che gestisce e dispone di beni non propri» (Ordinanza 21 dicembre 2023, Giudice A. Vicari).*

Non possono prefigurarsi in via generale e astratta delle regole di condotta per la conduzione dell'opera di selezione dei soggetti terzi a cui il trustee possa riferirsi; invero, secondo il magistero di questa Corte «*la diligenza richiesta al trustee varia a seconda delle situazioni, a seconda anche degli scopi del trust, a seconda delle caratteristiche dei beneficiari (minori, disabili, anziani)...» (Ordinanza 21 dicembre 2023).*

Ciò che è necessario evidenziare è che la selezione di tali soggetti e la valutazione delle informazioni da costoro ricevute è opera di estrema delicatezza e che deve essere condotta con diligenza.

La prima direttrice che il trustee è tenuto inderogabilmente ad osservare è data dalla lettera dell'atto istitutivo. Il trustee deve rispettare ogni regola stabilita in sede di istituzione del trust relativa



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

alle modalità di reperimento da soggetti terzi delle informazioni circa le condizioni dei beneficiari. Di converso, ogni limite o divieto stabilito dal disponente sul punto in sede istitutiva deve essere rispettato.

Un importante riferimento può consistere, come nel caso di specie, nelle indicazioni o negli auspici manifestati dal disponente in eventuali lettere di desideri. Fermo restando che il trustee, volta per volta, deve considerare l'attualità di tale indicazione ed eventuali ragioni sopravvenute che determinino l'inopportunità del ricorso ai terzi così individuati, come, ad esempio, l'inasprimento dei rapporti con i beneficiari o il sorgere di interessi confliggenti.

In assenza di regole specifiche nell'atto istitutivo e in lettere di desideri, gli standard di diligenza richiesti al trustee, in tale opera di ricerca e selezione, sono ancora maggiori.

Al solo fine di offrire alcune linee guida, senza alcuna pretesa di esaurire il novero delle cautele che, di volta in volta, dovranno essere adottate dal trustee in base alle circostanze, può affermarsi il dovere di costui di considerare, in primo luogo, eventuali elementi di carattere oggettivo o soggettivo che possano ostacolare una genuina collaborazione del soggetto terzo; si pensi, ad esempio, a interessi in conflitto con le finalità del trust o con il vantaggio del beneficiario. In secondo luogo, il trustee deve tenere in considerazione le esigenze di tutela della riservatezza connesse al trust e ai rapporti tra trustee e beneficiario, escludendo l'interlocuzione con ogni soggetto che, per ragioni di opportunità, non debba essere messo al corrente delle dinamiche del trust. In terzo luogo, qualora il trustee ravvisi la necessità di confrontarsi con soggetti appartenenti alla cerchia più prossima al beneficiario, dovrà adoperarsi affinché il proprio intervento non alteri la dimensione di serenità familiare o sociale di quest'ultimo.

Sempre in applicazione degli esposti principi, questo giudice, nel corso della Seconda Udienza, condivideva con i partecipanti l'opportunità di continuare a considerare la Beneficiaria Eventuale nella sua posizione di persona di riferimento nel caso in cui egli ritenesse necessario ottenere informazioni sul Beneficiario suppletive rispetto a quelle raccolte personalmente; fermo restando, in ogni caso, l'obbligo



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

del Ricorrente di verificarne anche in futuro l'idoneità allo svolgimento di tale funzione di supporto.

Per tali ragioni e per garantire una agevole interlocuzione tra il Ricorrente e i beneficiari all'insegna della prossimità e della piena trasparenza, si condivideva la volontà di consentire la piena cognizione da parte di questi ultimi delle informazioni riguardanti la gestione del patrimonio affidato, attraverso l'introduzione degli obblighi *ex* art. 27 comma 2° della Legge sul Trust negati nella Dichiarazione Istitutiva.

Sulla base dei ragionamenti condivisi, il Ricorrente, con memoria successiva alla Seconda Udienza, chiedeva di inserire nella Dichiarazione Istitutiva una clausola che, da un lato, imponesse al Trustee, per tutta la durata del suo incarico, il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 27, comma 2°, della Legge sul Trust; dall'altro, prevedesse che, in caso di grave malattia, incapacità o decesso della Beneficiaria Eventuale, la Corte procedesse alla nomina di un guardiano.

L'introduzione a carico del fiduciario degli obblighi di cui all'art. 27 testé citato consente di mantenere come puramente eventuale la nomina di un guardiano, soluzione questa, come si è detto, più consona alla volontà originaria della Disponente, che tale figura non aveva contemplato.

Qualora, tuttavia, la Beneficiaria Eventuale, per circostanze sopravvenute, dovesse non trovarsi più nelle condizioni di collaborare con il fiduciario, questa Corte nominerebbe un guardiano con funzioni di vigilanza sul trustee e di contraddittore con riguardo alla posizione del Beneficiario.

Quanto al contenuto della clausola, questo giudice ritiene di riformularne il tenore letterale come segue:

“Art. 24 – Comunicazioni e nomina del guardiano

24.1 Il Trustee è tenuto a comunicare, senza restrizioni, in favore sia del Beneficiario sia del Secondo Beneficiario, tutte le informazioni, le notizie e i documenti che, ai sensi della Legge, devono essere comunicate ai beneficiari titolari di diritti determinati. Il Beneficiario e il Secondo Beneficiario hanno altresì diritto, su richiesta, di accedere a ogni ulteriore



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

informazione e documentazione relativa al Trust.

24.2 In caso di grave malattia, incapacità o decesso del Secondo Beneficiario, ovvero qualora ricorrano circostanze che ne impediscano o ostacolino una collaborazione attiva e proficua con il Trustee, volta al perseguimento delle finalità del Trust, il Trustee è tenuto a adire la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino affinché provveda alla nomina di uno o più soggetti a ricoprire l'ufficio di guardiano; anche il Beneficiario e il Secondo Beneficiario sono legittimati a presentare analogo istanza.

24.3 Qualora la Legge richieda la presenza di un guardiano e l'ufficio risulti vacante, la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino, su ricorso di qualsiasi interessato, provvede alla nomina di uno o più soggetti a ricoprire l'incarico. In tale eventualità, il Trustee è tenuto tempestivamente a presentare la relativa istanza.

24.4 Il compenso del guardiano è determinato sulla base di un accordo tra costui e il Trustee.

24.5 Il guardiano ha pieno accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti relativi al Trust ed è legittimato ad agire nei confronti del Trustee in caso di inadempimento.

24.6 Durante tutto il suo Ufficio, il Trustee fornisce ogni informazione e documentazione gli venga richiesta da ciascun Creditore relativa alla consistenza del Fondo in Trust ed alla sua alienazione e può fornire informazioni relative all'adempimento degli altri suoi obblighi o esercizio dei poteri?.

Per maggiore chiarezza, si è ritenuto opportuno riformulare il tenore letterale delle clausole proposte dal Ricorrente, accorpando in un unico articolo anche le disposizioni concernenti l'obbligo di nomina del guardiano nei casi previsti dalla Legge sul Trust. Si è altresì preferito rimettere alla determinazione pattizia tra trustee e guardiano la definizione del compenso spettante a quest'ultimo, mantenendo l'intervento della Corte, come per legge, limitato alla nuova nomina.

Ai sensi della clausola 25.3 della Dichiarazione Istitutiva *“Spetta al Beneficiario il diritto di agire nei confronti del Trustee in caso di inadempimento alle sue obbligazioni previste da questo Instrumentum, o dalla Legge, ove applicabile”.*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dal momento che tanto il Beneficiario quanto la Beneficiaria Eventuale godranno di pieno accesso alle informazioni e alla documentazione del trust, appare opportuno esplicitare nella Dichiarazione Istitutiva la facoltà di costei di agire nei confronti del trustee qualora rilevi criticità nell'operato di costui.

Nell'esercizio dei poteri di controllo e supervisione di cui all'art. 53, comma 1°, della Legge sul Trust, la Corte dispone, pertanto, la modifica d'ufficio la clausola 25.3 della Dichiarazione Istitutiva che, a seguito del presente provvedimento, avrà il seguente tenore letterale: *“Spetta sia al Beneficiario sia alla Beneficiaria Eventuale il diritto di agire nei confronti del Trustee in caso di inadempimento alle sue obbligazioni previste da questo Instrumentum, o dalla Legge, ove applicabile”*.

Infine, preme evidenziare che nel presente procedimento non è stata offerta alcuna spiegazione circa le ragioni per cui la Disponente abbia voluto istituire un trust privo di obblighi di comunicazione nei confronti dei due beneficiari.

Tenuto conto dell'assetto familiare emerso nel corso dell'istruttoria, l'elisione di tali obblighi appare del tutto incongrua rispetto ad altre disposizioni dell'atto istitutivo.

Appare difficile spiegare come la Disponente possa aver consapevolmente riconosciuto al Beneficiario, con la clausola 25.3 della Dichiarazione Istitutiva, *“il diritto di agire nei confronti del Trustee in caso di inadempimento alle sue obbligazioni previste da questo Instrumentum o dalla Legge, ove applicabile”*, negandogli espressamente il correlato diritto di esigere le comunicazioni relative alla gestione del fondo affidato.

In questo modo, il diritto di agire ne risultava, infatti, monco.

Come avrebbe potuto, ad esempio, il Beneficiario accorgersi di un inadempimento relativo al non diligente esercizio di un potere gestionale del fondo?

L'odierna decisione di porre a carico del Trustee gli obblighi informativi previsti dall'art. 27, comma 2°, della Legge sul Trust rimuove anche questa incongruenza.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Simili incongruenze risultano particolarmente rilevanti ogni qualvolta un disponente non sia posto nelle condizioni di considerare con piena consapevolezza aspetti che incidono, limitandoli, direttamente o indirettamente sul controllo del trustee o sulla sua responsabilità.

In assenza sia di un guardiano incaricato di vigilare sull'operato del trustee, sia di obblighi informativi in favore dei beneficiari, il fiduciario è collocato in una condizione che, in astratto, gli permetterebbe di agire in modo del tutto arbitrario, sottratto a ogni forma di controllo effettivo.

Che ciò non sia accaduto in concreto può senz'altro ritenersi, ma ciò è dipeso esclusivamente dal senso di responsabilità personale dimostrato dal fiduciario, non già da un adeguato assetto di garanzie predisposto sin dall'origine nel rispetto della legge.

In questo caso, il Ricorrente ha assunto l'ufficio in un momento successivo rispetto all'istituzione del trust, subentrando alla Prima Fiduciaria.

Tuttavia, il primo intervento del Ricorrente nelle vicende del Rapporto Fiduciario deve farsi risalire alla sua fase genetica. Egli prestò infatti il proprio ministero notarile per l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alla Dichiarazione istitutiva. Dal fascicolo di causa, tuttavia, non risulta se egli, oltre all'autentica, abbia partecipato anche alla redazione dell'atto.

Più in generale, il fatto che il trustee sia spesso coinvolto nella fase genetica del trust è circostanza che impone sempre estrema cautela.

Soprattutto quando tale coinvolgimento origina disposizioni che, di fatto, sono idonee a sottrarre il suo operato a forme di controllo o di responsabilità, a detrimento dell'interesse alla corretta amministrazione dei beni in trust e delle finalità perseguite dal disponente.

Altri ordinamenti hanno affrontato tale problematica.

Secondo la più autorevole dottrina americana, il potenziale trustee ha già, nella fase genetica e preparatoria della istituzione trust, un rapporto fiduciario con il potenziale beneficiario e ha il dovere di



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

salvaguardare gli interessi del potenziale disponente.

È stato autorevolmente osservato che, in questa delicata fase, la probabile emersione di conflitti di interessi, dovuti al fatto che colui che redige le clausole è lo stesso soggetto che ne sarà vincolato, è una delle numerose ragioni per cui, nell'esperienza americana, i funzionari di una trust company non sono ritenuti soggetti idonei a redigere gli atti istitutivi (A. W. Scott & L., *Scott and Asher on Trusts*, New York, 2007, § 24.27.4).

La stessa dottrina ha ritenuto che, quando un funzionario di una trust company rediga l'atto istitutivo del trust - anche in quegli Stati in cui ciò non sia vietato per disposizione di legge - il rapporto che si instaura tra le parti, sin dalla fase precedente alla costituzione del trust, sia tale da rendere inopponibili ai beneficiari le clausole di esonero da responsabilità del trustee contenute nell'atto istitutivo che egli ha predisposto per il disponente, salvo che quest'ultimo ne abbia compreso pienamente la portata e vi abbia consapevolmente e liberamente acconsentito.

Ciò che assume rilievo, in tale valutazione, non è il momento formale di assunzione dell'ufficio, bensì l'esistenza sostanziale obblighi gravanti sul trustee anche prima dell'assunzione formale dell'ufficio.

In diritto americano, il professionista che rediga un atto istitutivo nel quale egli stesso venga designato quale trustee e vi inserisca una clausola limitativa della propria responsabilità è gravato dell'onere di dimostrare, al fine di potersene avvalere, che il disponente ha prestato un consenso libero e consapevole all'inclusione di tale clausola (A. W. Scott & L., *Scott and Asher on Trusts*, New York, 2007, § 24.27.4).

Nel caso *Jothann v. Irving Trust Company*, considerato un precedente fondamentale in materia, il disponente, privo di un proprio avvocato per la redazione dell'atto istitutivo si affidò alle raccomandazioni di un funzionario di una trust company, il quale lo indirizzò verso un noto studio legale. Lo studio predispose l'atto istitutivo del trust senza mai consultare né incontrare personalmente il



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

disponente. Nell'atto istitutivo era inserita una clausola che limitava la responsabilità del trustee.

La Supreme Court dello Stato di New York ha disposto la rimozione di tale clausola, ritenendo accertata l'esistenza di un rapporto fiduciario tra il disponente e la trust company già anteriormente alla costituzione del trust, e rilevando, al contempo, l'assenza di prova circa un'adeguata informazione prestata al disponente in merito a detta clausola e ai suoi effetti, assumendo che nella situazione lo studio legale stesse agendo per il trustee.

La Corte ha osservato che il funzionario della trust company si era trovato, in effetti, ad agire in una duplice veste, tentando di rappresentare due interessi potenzialmente confliggenti (Jothann v. Irving Trust Company 270 N.Y.S. 721 151 Misc. 107, a p. 111).

Come affermato nel provvedimento: *Naturalmente, le parti possono liberarsi delle loro responsabilità; possono farlo quando trattano a condizioni di mercato; possono farlo quando trattano su un piano di parità; possono farlo anche quando esiste un rapporto fiduciario, ma in tal caso l'equity impone, in modo chiaro e inequivocabile, che devono sussistere circostanze tali rendere certo che "non è stato esercitato alcun inganno, né è stata esercitata alcuna influenza indebita e che tutto è stato equo, aperto, volontario e ben compreso"* (Cowe v. Cornell, 75 N.Y. 91, 100)

A prescindere dalle forme seguite, si deve dire in tutta franchezza che la ricorrente non ha effettivamente ricevuto alcuna consulenza legale indipendente in relazione alla preparazione o all'esecuzione del contratto fiduciario oggetto della controversia. Non ha potuto avvalersi di un consulente legale indipendente, dedicato esclusivamente ai suoi interessi, che le spiegasse il significato e gli effetti giuridici e pratici dell'atto che ha firmato. Aveva diritto a un consulente legale e a una consulenza effettiva e non a distanza. Holden, dipendente del convenuto, agiva di fatto in doppia veste, cercando di servire due mandanti con interessi contrastanti. (Jothann v. Irving Trust



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Company, 270 N.Y.S. 721, 151 Misc. 107, p. 111).¹

Coerentemente, l'Uniform Trust Code, alla sezione 1008, pone le seguenti limitazioni alla efficacia delle *exculpatory clause*: (a) Una clausola di un trust che esonera un trustee dalla responsabilità per violazione del trust è inapplicabile nella misura in cui: (1) esonera il trustee dalla responsabilità per violazione del trust commessa in malafede o con indifferenza temeraria nei confronti degli scopi del trust o degli interessi dei beneficiari; oppure (2) è stata inserita a seguito di un abuso da parte del trustee di un rapporto fiduciario o confidenziale con il disponente. (b) Una clausola di esonero redatta o fatta redigere dal trustee è invalida in quanto concretizza un abuso di un rapporto fiduciario o confidenziale, a meno che il trustee non dimostri che la clausola è in concreto equa e che la sua esistenza e il suo contenuto sono stati adeguatamente comunicati al disponente.²

Il Restatement (third) of Trusts recita al § 96(1) (1) Una clausola contenuta nei termini di un trust che esonera il trustee da responsabilità per breach of trust è valida, purché non sia stata inserita nell'atto in conseguenza di un abuso da parte del trustee di una relazione fiduciaria o confidenziale, salvo nella misura in cui essa pretenda di esonerare il trustee (a) dalla responsabilità per una breach of trust commessa con dolo o con indifferenza verso i doveri fiduciari del trustee, i termini o gli scopi del trust, o gli interessi dei beneficiari, oppure (b) dall'obbligo di rendere conto dei profitti derivanti da

¹ Traduzione di chi scrive riferita al seguente testo originale "Of course, parties may contract themselves out of their legal liabilities; they may do so when they deal at arms' length; they may do so when they deal on terms of equality; they may even do so when there is a fiduciary relationship, but in that event equity proclaims its caveat to the one trusted, in accents clear and unmistakable, that it must be under such circumstances as to indicate that 'no deception was practiced, no undue influence was used, and that all was fair, open, voluntary and well understood'. (Cowie v. Cornell, 75 N.Y. 91, 100) Notwithstanding the forms which were followed, it must in all candor be said, that the plaintiff actually received no independent legal advice in connection with the preparation or execution of the trust agreement in controversy. She did not have the benefit of independent counsel, devoted solely to her interests, in explaining the significance and the legal and practical effects of the instrument she signed. She was entitled to actual rather than absentee counsel and advice. Holden, an employee of the defendant, was in effect acting in a dual capacity, attempting to serve two principals with conflicting interests".

² Traduzione di chi scrive riferita al seguente testo originale: "(a) A term of a trust relieving a trustee of liability for breach of trust is unenforceable to the extent that it: (1) relieves the trustee of liability for breach of trust committed in bad faith or with reckless indifference to the purposes of the trust or the interests of the beneficiaries; or (2) was inserted as the result of an abuse by the trustee of a fiduciary or confidential relationship to the settlor. (b) An exculpatory term drafted or caused to be drafted by the trustee is invalid as an abuse of a fiduciary or confidential relationship unless the trustee proves that the exculpatory term is fair under the circumstances and that its existence and contents were adequately communicated to the settlor".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

*una violazione del trust.*³

Anche la giurisprudenza inglese conferma la vigenza di regole volte a prevenire abusi nella redazione dell'atto istitutivo da parte di chi assumerà il ruolo di trustee.

La Court of Appeal ha stabilito che il semplice fatto che una clausola di esonero di responsabilità sia stata inserita in un atto istitutivo da un trustee non ne determina automaticamente l'invalidità. È, ad esempio, legittimo che un professionista subordini l'assunzione dell'ufficio all'inserimento di una clausola di esonero. Tuttavia, la stessa Corte ha chiarito che la clausola non può essere fatta valere qualora sia stata inserita senza richiamare l'attenzione del disponente su di essa e sapendo che il disponente non si è reso conto del suo effetto (Bogg v Raper (No 2) [1999/2000] 2 ITELR).

Nel diritto sammarinese, la giurisprudenza non si è ancora pronunciata in merito agli effetti delle clausole limitative della responsabilità del trustee, qualora esse siano inserite in un atto istitutivo predisposto dallo stesso trustee per conto del disponente.

Tuttavia, il sistema normativo della Repubblica offre già indicazioni significative circa l'esistenza di obblighi di protezione nei confronti di potenziali conflitti d'interesse gravanti sul soggetto destinato ad assumere l'ufficio fiduciario, anche prima della sua formale accettazione.

L'articolo 23 della Legge 1° marzo 2010 n. 42 ("Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale") prevede infatti che, prima di accettare l'incarico, il soggetto nominato trustee con atto tra vivi debba informare per iscritto il disponente in merito a eventuali cause di conflitto di cui sia a conoscenza, con riferimento agli interessi propri, comunque qualificati, e a quelli dei beneficiari, ovvero con riguardo allo scopo del trust.

³ Traduzione di chi scrive riferita al seguente testo originale: "(1) A provision in the terms of a trust that relieves a trustee of liability for breach of trust, and that was not included in the instrument as a result of the trustee's abuse of a fiduciary or confidential relationship, is enforceable except to the extent that it purports to relieve the trustee (a) of liability for a breach of trust committed in bad faith or with indifference to the fiduciary duties of the trustee, the terms or purposes of the trust, or the interests of the beneficiaries, or (b) of accountability for profits derived from a breach of trust".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In modo ancor più specifico, l'art. 2, comma 4°, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49, rivolto ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di trustee nella Repubblica di San Marino, stabilisce che *“ai fini di evitare conflitti di interesse, i soggetti autorizzati non possono fornire consulenza in merito all'atto istitutivo di un trust di cui assumano poi l'ufficio di trustee”*.

Questa disposizione, pur avendo portata soggettivamente circoscritta ai soggetti autorizzati, esprime tuttavia una declinazione concreta del più generale principio di prevenzione dei conflitti di interesse previsto dalla legge, come confermato dall'inciso stesso della norma *“ai fini di evitare eventuali conflitti di interesse”*.

Da un lato, la disposizione in esame vieta espressamente - con riferimento esclusivo ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di trustee nella Repubblica di San Marino - di prestare consulenza in merito all'atto istitutivo di un trust del quale essi stessi andranno ad assumere l'ufficio. Dall'altro lato, la norma riconosce che tale divieto costituisce un'applicazione specifica del più generale principio di prevenzione dei conflitti di interesse, sancito dall'articolo 23 della Legge (laddove si fa espresso riferimento alla finalità *“di evitare eventuali conflitti di interesse”*).

Ne consegue che deve riconoscersi come idonea a configurare una situazione di potenziale conflitto di interessi anche l'ipotesi in cui un trustee - a prescindere dalla sede della propria attività o dalla sottoposizione a un regime autorizzatorio - predisponga per il disponente l'atto istitutivo del trust nel quale è altresì destinato a essere nominato. In simili circostanze, si impone l'attivazione di ogni cautela e misura necessaria a garantire la trasparenza del rapporto fiduciario e la tutela della consapevole e libera autodeterminazione del disponente, in particolare con riguardo a quelle clausole che, in concreto, pongano il fiduciario in una posizione di maggiore protezione o non lo espongano, o lo espongano in misura attenuata, alle conseguenze di eventuali condotte violative o inopportune.

Alla luce di quanto esposto e degli evidenziati profili di conflitto d'interessi, il soggetto che abbia



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

redatto o concorso a redigere l'atto istitutivo di un trust recante simili clausole, qualora intenda assumerne l'ufficio di trustee, deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 22, commi 1° e 2°, della Legge sul Trust, ai sensi del quale: *“1. Prima di accettare l'incarico, il soggetto nominato trustee con atto tra vivi deve informare per iscritto il disponente circa le eventuali cause di conflitto di cui sia a conoscenza tra gli interessi di cui è portatore a qualunque titolo e quelli dei beneficiari oppure con lo scopo del trust. 2. Il trustee nominato nel testamento che si trovi in conflitto di interessi ne dà tempestivamente notizia all'Autorità Giudiziaria, la quale prende i provvedimenti opportuni per tutelare gli interessi del beneficiario, o lo scopo del trust”*.

Il dovere di comunicazione preventiva, in tal caso, non si esaurisce in una mera dichiarazione formale circa la propria partecipazione alla redazione dell'atto, ma richiede una descrizione accurata e trasparente delle disposizioni che, singolarmente o nel loro insieme, determinano una attenuazione della responsabilità del trustee, una limitazione degli strumenti di controllo sul suo operato o del diritto di informazione dei beneficiari o del guardiano e più in generale di quelle che ostacolano la verifica e alla perseguibilità delle condotte del fiduciario.

Tali limitazioni rilevano ai fini del segnalato conflitto di interessi anche quando consentite dalla legge.

Tornando al caso di specie, deve infine ritenersi corretto che, in questa sede, il Ricorrente abbia agito chiedendo la rimozione dall'atto istitutivo di quelle limitazioni ai doveri informativi che avrebbero potuto incidere, sia pure indirettamente, sul riscontro delle proprie responsabilità. Un simile intervento risulterebbe ancor più doveroso, qualora egli fosse stato effettivamente il coinvolto nella redazione della Dichiarazione Istitutiva.

§ 6. Dispositivo

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della Corte



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

DICHIARA

- di accogliere parzialmente l'istanza di modifica della Dichiarazione Istitutiva formulata dal Ricorrente come risultante dal combinato disposto della Prima Integrazione al Ricorso del [REDACTED] e della memoria del [REDACTED] e di ritenere rinunciate le ulteriori istanze; e, pertanto,
- di modificare la Dichiarazione Istitutiva attraverso la sostituzione del vigente articolo 24 rubricato "OBBLIGHI DI INFORMAZIONE" con il seguente dettato:

"Art. 24 – COMUNICAZIONI E NOMINA DEL GUARDIANO

24.1 Il Trustee è tenuto a comunicare, senza restrizioni, in favore sia del Beneficiario sia del Secondo Beneficiario, tutte le informazioni, le notizie e i documenti la cui comunicazione è prevista dalla Legge in favore dei beneficiari titolari di diritti determinati. Il Beneficiario e il Secondo Beneficiario hanno altresì diritto, su richiesta, di accedere a ogni ulteriore informazione e documentazione relativa al Trust.

24.2 In caso di grave malattia, incapacità o decesso del Secondo Beneficiario, ovvero qualora ricorrano circostanze che ne impediscano o ostacolino una collaborazione attiva e proficua con il Trustee, volta al perseguimento delle finalità del Trust, il Trustee è tenuto a adire la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino affinché provveda alla nomina di uno o più soggetti a ricoprire l'ufficio di guardiano; anche il Beneficiario e il Secondo Beneficiario sono legittimati a presentare analogo istanza.

24.3 Qualora la Legge richieda la presenza di un guardiano e l'ufficio risulti vacante, la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino, su ricorso di qualsiasi interessato, provvede alla nomina di uno o più soggetti a ricoprire l'incarico. In tale eventualità, il Trustee è tenuto tempestivamente a presentare la relativa istanza.

24.4 Il compenso del guardiano è determinato sulla base di un accordo tra costui e il Trustee.

24.5 Il guardiano ha pieno accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti relativi al Trust ed è legittimato



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

ad agire nei confronti del Trustee in caso di inadempimento.

24.6 Durante tutto il suo Ufficio, il Trustee fornisce ogni informazione e documentazione gli venga richiesta da ciascun Creditore relativa alla consistenza del Fondo in Trust ed alla sua alienazione e può fornire informazioni relative all'adempimento degli altri suoi obblighi o esercizio dei poteri";

- di modificare Dichiarazione Istitutiva attraverso la sostituzione della vigente clausola 25.3 con il seguente dettato: *"Spetta sia al Beneficiario sia alla Beneficiaria Eventuale il diritto di agire nei confronti del Trustee in caso di inadempimento alle sue obbligazioni previste da questo Instrumentum, o dalla Legge, ove applicabile";*

DISPONE

a) che le spese poste a carico del fondo in Trust sono:

(i) il compenso del giudice nella misura pari ad euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) come stabilito con decreto di questa Corte del [REDACTED] così come i diritti di cancelleria pari ad euro 800,00 e l'imposta giudiziale pari ad euro 70,00 già versati al momento della presentazione del Ricorso;

(ii) le spese legali sostenute dal Trustee relative al presente procedimento che saranno stabilite con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della nota dell'Avv. [REDACTED] comprensiva degli onorari e delle spese;

MANDA

alla Cancelleria di disporre la notifica della presente ordinanza:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- in modalità telematica al Ricorrente all'indirizzo da costui indicato;

- al Beneficiario, presso l'indirizzo di residenza, in [REDACTED]

- alla Beneficiaria Eventuale, presso l'indirizzo di residenza [REDACTED]

San Marino, 19 giugno 2025

Il Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari

Andrea Vicari



IN DATA ODIERNA IN
MODALITÀ TELEMATICA

